

STATUTO ASSOCIAZIONE L'ARMONIA DEL SE' - APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

- 1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "L'ARMONIA DEL SE' APS" (di seguito anche solo "Associazione").

- 1.2 L'associazione è stata costituita il 06 del mese di Febbraio dell'anno 2017 ed il presente statuto è stato approvato con verbale di Assemblea dei soci di data 07/05/25 ha sede legale nel Comune di Cuneo (CN), Via Vittorio Amedeo n. 18, ed ha durata illimitata.

- 1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune, in altri comuni, nonché istituire sedi e sezioni staccate in tutto il territorio nazionale, può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

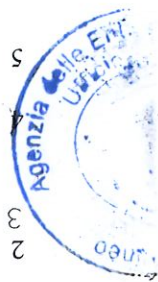
- 2.1 La ASSOCIAZIONE opera attivamente a favore dello sviluppo sociale di tutte le persone di ogni età perché sviluppino le proprie potenzialità al fine di ottenere il miglior benessere nella propria vita, a livello fisico, psichico ed emozionale utilizzando qualsiasi strumento idoneo che possa essere di natura pratica, formativa od informativa.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democrazia ed uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attività di interesse generale, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'ARTICOLO 5 COMMA 1 DEL DLGS. 117/2017 :

- 1 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (Lettera d)
- 2 ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Lettera h)
- 3 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Lettera i)
- 4 formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (Lettera l)
- 5 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Lettera j)
- 6 organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Lettera k);
- 7 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (Lettera n);
- 8 Dare attività di sostegno agli alunni di ogni età e gradi di istruzione anche con formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico con particolare attenzione ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) (Lettera l).

2.2 L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) Sostenere l'individuo in tutte le fasi evolutive, dal neonato alla terza età, anche in situazioni di criticità, cercando di prevenire tutto ciò che possa portare disagio sia all'individuo che al proprio nucleo familiare;
- b) Favorire la diffusione di qualsiasi tecnica conosciuta purché idonea al fine di ottenere il benessere psico-fisico ed emozionale cioè la "Realizzazione del proprio Se";
- c) Valorizzare e dare importanza necessaria a tutti gli aspetti della persona, sia mentali, sia fisici che spirituali.
- d) Ottenere se necessarie le relative autorizzazioni, qualifiche ed abilitazioni, se necessarie organizzare corsi, stage, eventi idonei alla diffusione del messaggio "Realizzazione del proprio Se";
- e) Ottenere se necessarie le relative autorizzazioni, qualifiche ed abilitazioni se necessarie, organizzare corsi tenuti da persone competenti aventi la finalità di formare individui che possano fornire l'aiuto psico-fisico necessario alle persone che desiderano migliorare il loro stato e raggiungere la "Realizzazione del proprio Se";
- f) Rilasciare attestati di frequenza ai corsi, agli stage ed agli eventi organizzati, aventi lo scopo di diffondere il messaggio istituzionale per cui l'Associazione "L'ARMONIA DEL SE'" è nata, così come rilasciare, al termine di



corsi specifici di abilitazione, gli attestati che riconoscano la capacità professionale acquisita per diffondere e praticare le tecniche impartite e necessarie a fornire l'aiuto alle persone che desiderano migliorare il loro stato psico-fisico ed emozionale.

g) Organizzare soggiorni, sia in Italia, che all'estero che abbiamo come assoluta finalità il benessere psico-fisico delle persone e la Realizzazione del proprio Sé";

h) Promuovere, realizzare e vendere strumenti, ottenute le autorizzazioni per legge se necessarie, atti alla diffusione delle tecniche per il raggiungimento del benessere psico-fisico della persona

i) Produrre per gli scopi istituzionali libri, Dvd, Cd, strumenti multimediali, gadget, merchandising vari e oggetti similari

j) Promuovere, scrivere e pubblicare notizie, nonché articoli sull'importanza del benessere psico-fisico e del raggiungimento della Realizzazione del proprio Sé" attraverso ogni mezzo scritto, radiofonico, televisivo, multimediale, telematico anche a mezzo di siti internet;

k) Stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per l'organizzazione delle attività sopra definite;

l) Acquistare, costruire, vendere, locare e gestire strutture necessarie al raggiungimento degli scopi sociali, nonché gestire locali di ristoro (bar, ristoranti), a favore dei propri associati;

m) Favorire la nascita e lo sviluppo di gruppi con scopi simili a quello dell'associazione favorendone anche l'adesione all'associazione stessa, nell'interesse di una crescita globale;

n) Accedere, ove consentito, a qualsiasi forma di finanziamento sia pubblico, che privato, comprese le raccolte fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualunque forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni e servizi impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al dispositivo legislativo;

o) Partecipare a qualsiasi forma di Bando pubblico e/o Privato, nazionale che estero, avente lo scopo di ottenere fondi Pubblici e/o Privati di qualsiasi natura da destinare alle finalità istituzionali

p) Perseguire tutto quanto ritenuto necessario per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Per perseguire tali obiettivi l'associazione si può avvalere della collaborazione di professionisti esterni od organizzazioni di qualunque natura previa convenzione approvata dal Direttivo.

q) Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

La ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

- 3.1 Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti le deliberazioni degli organi dell'associazione.
- 3.2 Possono essere denominati Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- 3.3 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.
- 3.4 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 3.5 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.6 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ove in possesso;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3.7 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

- 3.8 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 - 3.9 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
 - 3.10 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
 - 3.11 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Probiti, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
 - 3.12 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
 - 3.13 La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
- 5.1 La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
- L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.
 - L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
 - L'associato può sempre recedere dall'associazione.
 - Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

Perdita della qualifica di associato

ART. 5

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
 - tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- 4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:
- 4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
 - 4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
 - ricevere le pubblicazioni della ASSOCIAZIONE.
 - consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- 4.1 Gli associati hanno il diritto di:

Diritti ed obblighi degli associati

ART. 4

- I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
 - Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
 - Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: Visione nella sede istituzionale.
- Organi**
- ART. 6**
- Organi della ASSOCIAZIONE:**
- l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - l'Organo di Controllo, ove istituito;
 - il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - il Collegio dei Proibitori, ove istituito;
 - il Presidente Onorario, ove istituito
- Assemblea**
- ART. 7**
- 7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
 - 7.2 Ciascun associato ha un voto.
 - 7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
 - 7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 7 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.
 - 7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
 - 7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
 - 7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
 - 7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Proibitori e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
 - 7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
 - 7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
 - 7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
 - 7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci (2/3) aventi diritto al voto (associati da almeno tre mesi), in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
 - 7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
 - 7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
 - 7.15 L'assemblea straordinaria:
 - 1) delibera sulle modificazioni dello statuto,
 - 2) delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione con almeno i voti favorevoli del 3/4 degli associati aventi diritto
 - 3) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto dalla sua competenza
- ART. 8**
- Il Consiglio Direttivo**
- 8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
 - 8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
 - 8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
 - proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
 - approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

- 8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
- 8.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardando alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 8.6 Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio, e può variare da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) membri e comunque tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.
- 8.7 Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione
- 8.8 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 8.9 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
- 8.10 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con cinque (5) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
- 8.11 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.
- 8.12 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 8.13 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.
- 8.14 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 8.15 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.
- 8.16 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videokonferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. E' altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.
- 8.17 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente – Vicepresidente

- 9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.
- 9.3 E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- 9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
- 9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.
- 9.6 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 9.7 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i rappresentanti delle Istituzioni o altre autorità ed esperti.

ART. 10

Segretario e Tesoriere

10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della ASSOCIAZIONE, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della ASSOCIAZIONE, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerte all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali ed eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari.

10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11

Organo di controllo

11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, viene eletto dall'Assemblea un Organo di controllo monocratico.

11.2 L'Organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

11.3 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, e in tal caso, può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 12

Revisione legale dei conti

12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

Collegio dei Proibitori

13.1 Il Collegio dei Proibitori, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci della ASSOCIAZIONE, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il Collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

13.2 I Proibitori hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

13.3 I Proibitori durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

ART. 14

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

Libri sociali

ART. 17

- 16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno fino al 31/12 dello stesso anno.
- 16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblée entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
- 16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
- 16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa. Viene documentato anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.
- 16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.
- 16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Bilancio di esercizio

ART. 16

- 15.1 Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
- 15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzati di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 15.3 Le risorse economiche con le quali la ASSOCIAZIONE provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della ASSOCIAZIONE;
 - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - f) entrate derivanti da raccolte fondi, per le quali l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente; (art. 5,6,7 dlgs 3 Luglio 2017 n.117)
 - g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
 - h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- 15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della ASSOCIAZIONE sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
- 15.5 Gli eventuali utili o avanzati di gestione della ASSOCIAZIONE devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Patrimonio e risorse economiche

ART. 15

- 14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della ASSOCIAZIONE.
- 14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Presidente Onorario

Disposizioni transitorie

ART. 22

21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.
legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti nello stesso Comune,
2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla
positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 Decreto legislativo 3 luglio
21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

ART. 21

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari
o al 5% del numero degli associati. (art 36 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117)
perseguimento delle finalità statutarie.
20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche
dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al

Lavoratori

ART. 20

19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117.
19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni
caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità
e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della
comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Volontari

ART. 19

18.1 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente quando necessario negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.
entro i termini previsti dalla normativa vigente.
successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite,
– APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto legislativo n. 117/2017 e
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione

Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

ART. 18

17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di
esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e
negli orari stabiliti dal Presidente.
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per
atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si
riferiscono.

22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

Rinvio

23.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Firme:

Carlo Alessandrini
Nicola Alessandrini



Sezione Provinciale

Registrate a Saluzzo addi 19.5.25 al N. 387 Serie 3
L. 25.5.25

IL FUNZIONARIO
CARRINO Nicola Alessandro
Firma su delega del
Direttore Provinciale



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CUNEO
UFFICIO TERRITORIALE DI: SALUZZO

Registrazione di Atto Privato

Il 19/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TFE, serie 3, numero 387

data di stipula: 07/05/2025

ident.vo telematico: TTF25L000387000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 96095090047

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

96095090047				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: